CHE CONVERTE IN LEGGE IL R. DECRETO 17 NOVEMBRE 1912, N. 1238, PORTANTE PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA CAMERA AGRUMARIA

Art. 2

Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumari e dei loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria, sono prorogate a tutto l'esercizio 1913-914 della Camera predetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Nitti.

Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Versione in vigore dal 26 giugno 1913, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che converte in legge il R. decreto 17 novembre 1912, n. 1238, portante provvedimenti relativi alla Camera agrumaria
Estremi	Legge 19 giugno 1913, n. 643
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-converte-in-legge-il-r-decreto-17-novembre-1912-n-1238-portante/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it